



Comune di NIZZA MONFERRATO

**Regolamento Comunale
per la Tutela dall'Inquinamento Acustico**

Proposta

Giugno 2023



SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 - Competenze comunali	6
TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	8
Articolo 4 – Campo di applicazione	8
Articolo 5 – Rumore interno.....	8
Articolo 6 – Rumore esterno	9
Articolo 7 – Attività e impianti tecnologici interni agli edifici	9
Articolo 8 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.....	9
TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE	10
Articolo 9 – Campo di applicazione	10
Articolo 10 - Definizioni	10
Articolo 11 – Aspetti generali e modalità per il rilascio delle autorizzazioni	11
Articolo 12 – Autorizzazioni senza istanza	11
Articolo 13 – Autorizzazione con istanza semplificata.....	13
Articolo 14 – Autorizzazioni con istanza ordinaria	14
Articolo 15 - Spettacoli pirotecnici.....	14
Articolo 16 – Attività all'aperto di igiene del suolo e manutenzione aree verdi.....	15
Articolo 17 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione	15
Articolo 18 – Esclusioni e casi particolari.....	16
TITOLO IV – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE A FESTE E RICEVIMENTI, PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE SONORA	17
Articolo 19 – Campo di applicazione.....	17
Articolo 20 – Autorizzazioni	17
TITOLO V – AUTODROMI, AVIOSUPERFICI, LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVE DI DISCIPLINE OLIMPICHE IN FORMA STABILE, PISTE MOTORISTICHE DI PROVA E PER ATTIVITA' SPORTIVE.....	18
Articolo 21 – Campo di Applicazione.....	18
TITOLO VI - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI.....	19



Articolo 22 – Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico	19
Articolo 23 – Valutazione previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)	19
Articolo 24 – Valutazione previsionale di Clima Acustico	21
Articolo 25 – Valutazione previsionale e Relazione di collaudo in opera dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici	21
Articolo 26 – Revisioni del Piano di Classificazione Acustica	22
TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	23
Articolo 27 – Campo di applicazione.....	23
Articolo 28 – Infrastrutture di trasporto ferroviario.....	23
Articolo 29 – Infrastrutture di trasporto stradale	23
Articolo 30 – Risanamento e Pianificazione	23
Articolo 31 – Emissioni sonore dei veicoli a motore.....	24
TITOLO VIII – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	25
Articolo 32 – Campo di applicazione.....	25
Articolo 33 – Autolavaggi	25
Articolo 34 – Abitazioni e luoghi privati.....	25
Articolo 35 – Dispositivi di allarme o antifurto.....	26
Articolo 36 – Campane e simili	26
Articolo 37 – Schiamazzi, grida, canti	26
Articolo 38 – Pubblicità con altoparlanti	27
Articolo 39 – Condizionatori.....	27
Articolo 40 – Attività all'aperto	27
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 41 – Esposti e segnalazioni.....	28
Articolo 42 – Entrata in vigore	28
Articolo 43 – Abrogazioni e validità.....	28
Articolo 44 – Modifica e revisione	28
Articolo 45 – Sanzioni e controlli.....	29
Articolo 46 – Ordinanze contingibili e urgenti.....	30
Articolo 47 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche	30
Articolo 48 – Pagamento in misura ridotta.....	30
Articolo 49 – Modalità ricorso	30
Articolo 50 – Rapporto all' Autorità competente – Ordinanza Ingiunzione.....	31
Articolo 51 – Disposizioni finali	31



ALLEGATI

- ALLEGATO A** – ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
- ALLEGATO B** – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
- ALLEGATO C** – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA
- ALLEGATO D** – CATEGORIE DI ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITÀ
- ALLEGATO E** – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
- ALLEGATO F** – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORISTICHE
- ALLEGATO G** – RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
- ALLEGATO H** - RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

APPENDICE

- TABELLA A** – VALORI LIMITE ASSOLUTI (ART. 2 E 3, D.P.C.M. 14/11/97)
- TABELLA B** – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI (ART. 4, D.P.C.M. 14/11/97)
- TABELLA C** – VALORI LIMITE DELLE GRANDEZZE CHE DETERMINANO I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (ALLEGATO A, D.P.C.M. 5/12/97)
- TABELLA D** - VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE ESISTENTI AI SENSI DEL D.P.R. n. 142/04
- TABELLA E** - VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE DI NUOVA REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. n. 142/04
- TABELLA F** - VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO AI SENSI DEL D.P.R. 459/98



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- Il presente documento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Nizza Monferrato relativamente alla tutela, alla pianificazione, alla prevenzione e al risanamento dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi decreti attuativi, e dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".
- Sono escluse nello specifico le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'art. 659 del Codice penale, gli aspetti inerenti alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice civile.

Articolo 2 – Definizioni

Si definiscono:

- **Attività rumorosa:** attività tale da comportare, durante il suo svolgimento, l'introduzione di rumore in ambiente esterno o abitativo, tale da arrecare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con la legittima fruizione degli ambienti stessi.
- **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa il cui svolgimento si esaurisce in periodi limitati o ha luogo in ubicazioni variabili.
- **Clima Acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- **Impatto Acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
- **Requisiti acustici degli edifici:** requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati nella progettazione e nella posa in opera degli elementi degli edifici e dagli impianti tecnologici.
- **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.



- **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti sonore fisse.
- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite si dividono in:
 - **Valori limite assoluti:** determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale rilevato in prossimità dei ricettori;
 - **Valori limite differenziali:** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato con l'esclusione della specifica sorgente disturbante) rilevati all'interno dell'ambiente abitativo.
 - **Valori limite di immissione specifica:** valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
- **Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7, 8 della L. 447/95.



Articolo 3 - Competenze comunali

1. Ai sensi della Legge-quadro n. 447/95 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:
 - a) classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
 - b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
 - c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
 - d) rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
 - e) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
 - f) controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
 - g) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
 - h) autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
 - i) controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico;
 - dei regolamenti di esecuzione e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione alla Legge Quadro 447/95.



2. Ai sensi della Legge Regionale n. 52/2000 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:
- a) predisposizione ed approvazione della zonizzazione acustica;
 - b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
 - c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
 - d) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico possono essere interessate da particolari limiti acustici;
 - e) approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e dei piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
 - f) controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specifica zona;
 - g) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:
 - controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
 - controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
 - lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
 - la concessione delle autorizzazioni in deroga.
 - h) esercizio delle funzioni di controllo definite dalla Legge Quadro n°447/95 anche tramite i dipartimenti ARPA.



TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 4 – Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 5 – Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'Articolo 4 ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'Articolo 4, lettera C) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.



Articolo 6 – Rumore esterno

1. Le attività di cui all'Articolo 4, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti previsti sulla base delle classi assegnate dal Piano di Classificazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente Regolamento).
2. I servizi e gli impianti fissi di cui all'Articolo 4, lettera e) devono rispettare i limiti assoluti previsti sulla base delle classi assegnate dal Piano di Classificazione acustica comunale. Inoltre, tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/97 qualora applicabile, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97 (tabella C in appendice al presente Regolamento).
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose connesse con operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree di pertinenza delle attività in questione, oppure sotto i portici del centro storico, oppure nei dehors. Per quanto concerne i dehors si faccia inoltre riferimento allo specifico regolamento.

Articolo 7 – Attività e impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento) o discontinuo (ascensori, impianti idrico-sanitari, impianti di movimentazione di cancelli, portoni ed avvolgibili), collocati all'interno degli edifici (appartamenti, locali comuni, vani tecnici) o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi.
2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è regolamentato all' Articolato 34.

Articolo 8 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato singolarmente per ciascuna sorgente sulla base del livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti.



TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 9 – Campo di applicazione

1. Con D.G.R. n.24-4049 del 27 giugno 2012 la Regione Piemonte ha stabilito la modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/1995, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.
2. Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli, i trattenimenti e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni seguenti.

Articolo 10 - Definizioni

1. Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.
2. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
3. Le attività connesse ai dehors o svolte su area esterna ai pubblici esercizi, sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
4. In particolare, sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:
 - Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
 - Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;
 - Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi



urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc...

Articolo 11 – Aspetti generali e modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazione senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificata ed autorizzazioni con istanza ordinaria, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi sulla base della D.G.R. n.24-4049 del 27 giugno 2012.
2. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione e durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della L. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
3. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
4. Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
5. L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
6. Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.
7. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale, qualora previsti dalla normativa.

Articolo 12– Autorizzazioni senza istanza

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza le seguenti attività:
 - cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione di acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino delle infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro



intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;

- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 nei giorni festivi;
 - spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgano tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
2. inoltre, si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:
- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere che si svolgano tra le ore 8.00 e le ore 22.00;
 - manifestazioni a carattere pirotecnico e affine che si svolgano con le modalità di cui all'Articolo 15;
 - manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani; tali attività si intendono autorizzate qualora si svolgano secondo le modalità dell'Articolo 16 del presente regolamento.
 - pubblicità sonora su autoveicoli fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 38 del presente regolamento.
 - altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultino caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque siano esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
 - altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.



Articolo 13 – Autorizzazione con istanza semplificata

1. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata in Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle attività; in caso di presentazioni tardive non potrà essere garantita la concessione della deroga.
2. Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio delle attività.
 - Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - b) orario di attività compreso fra le ore 8.00 e le ore 20.00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12.00 e le 15.00;
 - c) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - d) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - e) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
 - f) presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato B.
 - Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco riportato nell'allegato A del presente regolamento. Tale elenco può essere modificato, previa modificazione del Piano di Zonizzazione acustica, con atto del Consiglio Comunale;
 - b) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
 - c) per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22.00 e le ore 24.00;
 - d) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - e) presentazione dell'istanza secondo l'Allegato B.
 - dispositivi antigrandine e antigelo per la salvaguardia delle coltivazioni: per tali dispositivi è sufficiente presentare un'istanza unica all'atto dell'installazione o di modifiche sostanziali degli impianti.



Articolo 14 – Autorizzazioni con istanza ordinaria

1. Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti ai punti precedenti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
2. L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.
3. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata al Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle attività, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile, in caso di presentazioni tardive non potrà essere garantita la concessione della deroga.
4. L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995.
5. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.
6. Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24.00 e le ore 6.00 l'autorizzazione è rilasciata solo se adeguatamente motivata e può essere autorizzata, previa delibera della Giunta Comunale, che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.
7. L'istanza di autorizzazione ordinaria è predisposta secondo l'Allegato C.
8. Per attività temporanee di pubblico spettacolo che si svolgano, nello stesso sito, in periodi diversi dell'anno con modalità equiparabili tra loro, è possibile presentare una richiesta con istanza ordinaria unica per l'anno solare; le date specifiche delle attività potranno essere comunicate progressivamente all'Amministrazione 10 giorni prima dell'effettivo svolgimento; la comunicazione potrà avvenire tramite P.E.C..

Articolo 15 - Spettacoli pirotecnici

1. Le manifestazioni a carattere pirotecnico ed affine non sono soggette a richiesta di autorizzazione in deroga, nel caso in cui si svolgano nei seguenti orari e alle seguenti condizioni:
 - nei mesi di giugno, luglio e agosto: per tutta la settimana, fascia oraria dalle 21.30 alle 24.00;



- in occasione di particolari eventi dalle 22.00 alle 24.00;
 - per tutto il resto dell'anno dalle 21.00 alle 22.00.
2. la durata non potrà essere superiore a 20 minuti.

Articolo 16 – Attività all'aperto di igiene del suolo e manutenzione aree verdi

1. L'uso di macchine ed attrezzature rumorose per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine ed attrezzature rumorose per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche e del suolo pubblico, sia se effettuate da operatori comunali sia se effettuate da imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00. Nel caso in cui le aree in oggetto non siano sgomberate entro le ore 20:00 l'attività di spazzamento deve concludersi comunque entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e si intendono quindi autorizzate in deroga solo se sono adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

Articolo 17 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:
 - adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare



necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;

- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

Articolo 18 – Esclusioni e casi particolari

1. Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando le specifiche disposizioni previste nel presente Regolamento comunale.
2. Per gli impianti installati permanentemente a servizio di attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.
3. Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto predisposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.
4. Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 novembre 1995, n. 447”.



TITOLO IV – DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE A FESTE E RICEVIMENTI, PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE SONORA

Articolo 19 – Campo di applicazione

1. Le attività rumorose legate ad esercizi in strutture destinate a intrattenimenti feste e/o ricevimenti, discoteche, sale da ballo, circoli privati, nonché pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, sono tenute al rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, o eventualmente dei limiti concessi in deroga.
2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Articolo 20 – Autorizzazioni

1. La domanda di concessione o di autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico.
2. Sono soggetti alla presentazione di tale documentazione, oltre ai nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Le strutture che intendono attivare spettacoli musicali o di vario genere all'aperto dovranno presentare idonea relazione indicante gli accorgimenti che intendono adottare per contenere nei limiti delle norme del presente regolamento le emissioni acustiche al fine di non essere fattore di disturbo per gli abitanti limitrofi.
4. È fatto obbligo a coloro i quali già esercitano tale attività di tenere presso i locali dell'esercizio, un'attestazione di conformità, corredata dell'elenco aggiornato indicante la marca, il tipo ed i numeri di matricola dei macchinari o delle apparecchiature elettroacustiche impiegati, firmata da un tecnico regolarmente iscritto nell'elenco professionale di pertinenza.
5. Il rilascio del provvedimento autorizzativo sarà subordinato al parere da richiedersi all'ARPA territoriale a cui sono demandati i controlli così come prevede la normativa.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per la tutela della quiete pubblica, di modificare l'orario di chiusura dei locali dell'esercizio al verificarsi di schiamazzi prodotti all'esterno dai clienti durante la notte.



TITOLO V – AUTODROMI, AVIOSUPERFICI, LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVE DI DISCIPLINE OLIMPICHE IN FORMA STABILE, PISTE MOTORISTICHE DI PROVA E PER ATTIVITA' SPORTIVE

Articolo 21 – Campo di Applicazione

1. Le attività rumorose legate ad autodromi, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, piste motoristiche di prova e per attività sportive sono tenute al rispetto dei limiti e degli orari fissati dal D.P.R. 3 aprile 2001, n.304.
2. Si rinvia all'Allegato F del presente Regolamento per le Disposizioni Attuative.



TITOLO VI - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 – Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

1. Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
 - b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
 - c) Valutazione Previsionale e Relazione di collaudo in opera dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.

Articolo 23– Valutazione previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di cui all'articolo 8, comma 2, della L. 26 ottobre 1995 n. 447 è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di Impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52", approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 02/02/2004.
3. La documentazione previsionale di Impatto Acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8, commi 1, 2 e 4 della L. 447/1995, così come specificato all'art. 10 della L.R. n. 52/2000.
4. Le opere di cui al comma precedente sono:
 - opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
 - opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - aeroporti, avio-superfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade



- urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
5. Sulla base dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 227 del 19/10/2011 ("Regolamento recante semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese") si prevede l'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4 della L. 447/1995) per le attività a bassa rumorosità elencate all'allegato D del presente regolamento, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 26 ottobre 1995 n. 447.
6. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti alle attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché del criterio di cui all'articolo 6, comma 2 della L.R. 52/2000.
7. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.
8. Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.



Articolo 24 – Valutazione previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sottoelencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.
2. Le tipologie di insediamento interessate sono:
 - insediamenti residenziali
 - scuole ed asili di ogni ordine e grado;
 - ospedali, case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione;
3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico è inoltre necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 46-14762 del 14/02/2005.
5. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi un possibile superamento dei limiti vigenti, in essa dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti progettuali e costruttivi che si intendono adottare per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi e garantire il rispetto di tali limiti.

Articolo 25 – Valutazione previsionale e Relazione di collaudo in opera dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce parte integrante della documentazione progettuale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è utile a verificare come tale progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione inerente al collaudo in opera dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica attestante il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 e la verifica della bontà delle ipotesi progettuali (o delle loro eventuali modifiche).
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di Rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e



case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, ristrutturazione edilizia totale (come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente 9 marzo 1999), Completamento e Ristrutturazione Urbanistica di cui all'ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i.
 - per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia (parziale), Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria di cui all'ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri minimi riportati in Allegato E.
 5. La Relazione inerente al collaudo in opera dei Requisiti Acustici degli Edifici è un documento redatto sulla base di specifico collaudo acustico da un tecnico competente in acustica ambientale; In alternativa alla relazione di collaudo può essere prodotto un documento di autocertificazione ad opera del tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore ed al direttore dei lavori.

Articolo 26 – Revisioni del Piano di Classificazione Acustica

1. Il Piano di classificazione acustica (PCA) è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato il Piano Regolatore Generale Comunale.
2. La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della L.R. 52/2000.
3. La revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante o nuova emissione) segue l'iter qui riportato:
 - redazione di una relazione di “verifica di compatibilità acustica” da parte di tecnico competente in acustica contemporanea alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica;
 - approvazione dello strumento urbanistico da parte degli enti competenti;
 - revisione del Piano di Classificazione Acustica ed avvio dell'iter di approvazione in conformità a quanto previsto all'art. 7 L.R. n. 52/2000
4. Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 6 agosto 2001, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.



TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Articolo 27 – Campo di applicazione

1. In questo Titolo viene regolamentato l'inquinamento acustico generato dalle infrastrutture di trasporto, ferroviario e stradale.

Articolo 28 – Infrastrutture di trasporto ferroviario

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n. 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
2. I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario di cui al comma 1 sono riportati in appendice (Tabella F).

Articolo 29 – Infrastrutture di trasporto stradale

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
2. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/04 per le strade di tipo "A", "B", "C", "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica.
3. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 sono riportati in appendice (Tabella D e Tabella E).

Articolo 30 – Risanamento e Pianificazione

1. Nella progettazione e nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. n. 142 del 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
2. In caso di nuove realizzazioni in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al D.P.R. n. 142 del 30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Tale rispetto sarà certificato con la redazione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'Articolo 24 del presente Regolamento.



Articolo 31 – Emissioni sonore dei veicoli a motore

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f) della Legge 447/95 e dell'articolo 5, comma 5, lettera a) della L.R. 52/00, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada” ad opera dei servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art.11 della sopracitata legge.



TITOLO VIII – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 32 – Campo di applicazione

1. Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito:
 - a) Autolavaggi;
 - b) Abitazioni e luoghi privati;
 - c) Dispositivi di allarme o antifurto;
 - d) Campane e simili;
 - e) Schiamazzi, grida, canti;
 - f) Pubblicità con altoparlanti;
 - g) Condizionatori;
 - h) Attività all'aperto.

Articolo 33 – Autolavaggi

1. Gli autolavaggi di nuovo impianto devono essere collocati a distanze non inferiori a 70 metri dalle zone residenziali del piano regolatore.
2. La presentazione della documentazione di Valutazione di Impatto Acustico previsionale è obbligatoria per il rilascio della concessione.
3. I locali tecnici devono essere dislocati in ambienti confinati, con pareti costituite da materiali fonoisolanti. Il posizionamento delle piste di lavaggio e delle apparecchiature che producono emissioni sonore, quali aspiratori per la pulizia interna dei veicoli, deve essere ottimizzato al fine di minimizzare il disturbo verso potenziali ricettori.

Articolo 34 – Abitazioni e luoghi privati

1. Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni e in luoghi privati in genere, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
2. Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, sono consentite salvo diverse disposizioni dei regolamenti condominiali, con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili ad evitare qualsiasi disturbo ai vicini.



3. In fabbricati destinati a civile abitazione è vietato insediare attività che comportino l'uso di macchine a motore o attrezzature che propaghino rumori e vibrazioni tali da creare molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini. Il divieto non si applica per le attività che comportino esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
4. Nel caso in cui l'origine del disturbo sia legata all'uso di portoni, cancelli, serrande si devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per il massimo contenimento dell'emissione sonora, includendo eventuali operazioni di manutenzione.

Articolo 35 – Dispositivi di allarme o antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Articolo 36 – Campane e simili

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate. Di norma l'uso delle campane (rintocchi) per la segnalazione delle ore alla popolazione dovrebbe essere limitato al solo periodo diurno in orario compreso tra le 07.00 e le 22.00.

Articolo 37 – Schiamazzi, grida, canti

1. I gestori di locali pubblici o circoli privati o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure, affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione, inoltre devono assicurare che i locali, nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00.
2. Sono vietati le grida e gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze del centro abitato, in qualsiasi ora del giorno e della notte, qualora cagionino disturbo alla pubblica quiete.



Articolo 38 – Pubblicità con altoparlanti

1. Salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada, la propaganda sonora è consentita esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
2. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a 50 metri dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
3. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella prevista dal Codice della Strada.
4. In ogni caso, il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 39 – Condizionatori

1. Fatte salve le prescrizioni vigenti e future in materia urbanistica e paesaggistica, i condizionatori o impianti simili, a servizio di attività produttive, commerciali e professionali, devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non generare propagazione del rumore per via solida e strutturale.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, nonché una valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione per eventuali controlli.

Articolo 40 – Attività all'aperto

1. Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 – Esposti e segnalazioni

1. Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Per le attività che ricadono su più comuni o quelli i cui effetti si propagano su più comuni la competenza è degli uffici preposti della Provincia di Asti.

Articolo 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 43 – Abrogazioni e validità

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 44 – Modifica e revisione

1. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.
2. I termini "Permesso di Costruire", "S.C.I.A" devono intendersi modificati, laddove possibile ed applicabile dalla normativa urbanistico-edilizia, da altra denominazione di nuova introduzione, quando il regime di intervento edilizio di riferimento sia il medesimo.



Articolo 45 – Sanzioni e controlli

1. L'attività di controllo sul rispetto delle norme del presente Regolamento è demandata agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, all'A.R.P.A. e alla Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n°689 e del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n°267 e s.m.i., l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie nella misura indicata nei seguenti commi:
3. Sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.00 a euro 500.00 per la violazione delle limitazioni delle immissioni/emissioni e degli orari previsti dall'articolo 11 (Autorizzazioni senza istanza);
 - b) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80.00 a euro 500.00 per la violazione delle limitazioni delle immissioni/emissioni e degli orari indicati:
 - nell'art. 12 del presente Regolamento (Istanza Semplificata)
 - nell'art. 14 del presente Regolamento (Spettacoli pirotecnici)
 - c) Sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 comma 3, della legge 26 ottobre 1995 n°447 del pagamento di una somma da euro 500.00 a euro 20.000.00 per la violazione all'art. 13 (Autorizzazioni con istanza ordinaria).
 - d) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.00 a euro 500.00 per la violazione alle restanti norme indicate all'interno del presente Regolamento.
 - e) Sanzioni amministrative ai sensi dell'art.10 della Legge 447/95 per i superamenti dei limiti normativi previsti nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile ai sensi dell'art.3, comma1, lettera a) della Legge 447/95
4. Sanzioni amministrative accessorie:
 - a) La violazione agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento comporta l'impossibilità di ottenere autorizzazioni con istanza semplificata o con istanza ordinaria per i successivi 15 gg dalla data in cui è stata commessa l'infrazione.
 - b) Quando venga accertata la violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento illecito. Di tale obbligo deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione; tali obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, fatta salva eventuale diversa prescrizione indicata nel verbale stesso. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipendono gli agenti accertatori.



Articolo 46 – Ordinanze contingibili e urgenti

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 447/95 così come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale.

Articolo 47– Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 18, comma 2 del presente Regolamento Attuativo, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

Articolo 48 – Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

Articolo 49 – Modalità ricorso

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al Sindaco del Comune di Nizza Monferrato.



2. Con gli scritti difensivi, opportunamente sottoscritti a pena di nullità, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Gli scritti difensivi dovranno pervenire direttamente presso l'Ufficio Protocollo a mani, oppure a mezzo raccomandata, ovvero tramite PEC all'indirizzo di Posta Certificata del Comune.
4. Il Sindaco sente coloro che eventualmente hanno avanzato richiesta di audizione, redigendo apposito verbale.

Articolo 50 – Rapporto all'Autorità competente – Ordinanza Ingiunzione

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco del Comune di Nizza Monferrato:
 - l'originale o copia autenticata del verbale di contestazione;
 - la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
 - le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.
2. Qualora nei termini previsti non siano stati presentati scritti difensivi o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il Sindaco, esaminato il rapporto di cui all'articolo precedente, emette, entro il termine ordinario di 360 (trecentosessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento, ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, secondo quanto previsto dall'art. 18 della L. 689/81, il Sindaco deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni

Articolo 51 – Disposizioni finali

1. Abrogazione di norme: sono abrogate tutte le norme, esistenti in qualsiasi regolamento comunale o altro provvedimento, in contrasto con il presente.
2. Aggiornamento del regolamento: il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento; qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative vengono automaticamente a decadere.




ALLEGATO A

ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Si riportano di seguito i siti individuati dal Piano di Classificazione Acustica:

1. Piazzale Lajolo; (erroneamente indicato nelle NTA come D.Lando)
2. Piazza Garibaldi;
3. Chiesa della S.S. Trinità;
4. Piazza Martiri (indicato come "Parcheggio" con le NTA);
5. Palazzo Crova;
6. Area presso Strada Canelli;
7. Bricco – Cremosina;
8. Piazza Marconi;
9. Piazza Falcone;
10. Piazza XX Settembre;
11. Piazzale Sandro Pertini;
12. Piazzale Stazione.





ALLEGATO B

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA

1. Cantieri

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA SEMPLIFICATA per cantieri edili, stradali e assimilati

(art. 13 del Regolamento Acustico Comunale)

AL responsabile dell'Ufficio tecnico
DEL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (n.2 copie)

Il sottoscritto

in qualità di : legale rapp.te titolare committente e/o general contractor di

_____ appaltatore di

_____ altro (specif.)

dell'/della ente ditta

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, numero civico, telefono, fax)

comunica

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento acustico comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

e che il Responsabile per l'ente/ditta è _____

con recapito telefonico _____



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento acustico Comunale (art. 13). In particolare:

- rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati;
- ubicazione in area non assegnata in classe I o comunque tale da non interessare acusticamente aree di classe I;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- orario di attività compreso fra le ore 8.00 e le ore 20.00 con pausa di almeno 1 ora tra le 12.00 e le 15.00;
- durata complessiva del cantiere fino a 60 giorni lavorativi.

allega

la seguente documentazione:

- descrizione dettagliata delle lavorazioni e/o fasi lavorative con relativo cronoprogramma
- indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro coefficiente di utilizzo
- planimetria del cantiere e della zona circostante secondo le specifiche indicate
- descrizione degli accorgimenti, anche organizzativi, che si intendono adottare al fine di mitigare l'impatto acustico
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



2. Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA SEMPLIFICATA per spettacoli e manifestazioni

(art. 13 del Regolamento Acustico Comunale)

AL responsabile dell'Ufficio tecnico
DEL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (n.2 copie)

Il sottoscritto

in qualità di : legale rapp.te richiedente altro (specif.)

dell'/della ente ditta

_____ -

(nome ente, ditta)

sede legale / residenza

(via, numero civico, telefono, fax)

comunica

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento acustico comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà lo spettacolo/manifestazione a carattere temporaneo:

e che il Responsabile è _____

con recapito telefonico _____



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Acustico Comunale (art. 13). In particolare:

- rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati;
- svolgimento nei siti compresi nell'elenco di cui all'allegato A del Regolamento acustico comunale;
- durata complessiva per il sito individuato fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con orario di svolgimento compreso fra le ore 9.00 e le ore 22.00;
- durata complessiva per il sito individuato fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con orario di svolgimento compreso fra le ore 22.00 e le ore 24.00.

allega

la seguente documentazione:

- programma dettagliato della/o manifestazione/spettacolo
- planimetria dell'area individuata e della zona circostante;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo, regolazione delle emissioni sonore e adozione di accorgimenti per diminuire il disturbo;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



ALLEGATO C

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

1. Cantieri

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato nell'allegato precedente, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area degli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA ORDINARIA per cantieri edili, stradali e assimilati

(art. 14 del Regolamento Acustico Comunale)

AL responsabile dell'Ufficio tecnico
DEL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (n.2 copie)

Il sottoscritto

in qualità di : legale rapp.te titolare committente e/o general contractor di

_____ appaltatore di

_____ altro (specif.)

dell'/della ente ditta

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, numero civico, telefono, fax)

comunica

ai sensi dell'art. 14 del Regolamento acustico comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

e che il Responsabile per l'ente/ditta è _____

con recapito telefonico _____



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia e si impegna a rispettare quanto indicato nel Regolamento acustico Comunale (art. 14) e

allega

la seguente documentazione:

- descrizione dettagliata delle lavorazioni e/o fasi lavorative con relativo cronoprogramma
- indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro coefficiente di utilizzo
- planimetria del cantiere e della zona circostante secondo le specifiche del regolamento acustico comunale
- valutazione di impatto acustico (art. 23 del Regolamento acustico comunale)
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



2. Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato nell'allegato precedente, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA ORDINARIA per spettacoli e manifestazioni

(art. 14 del Regolamento Acustico Comunale)

AL responsabile dell'Ufficio tecnico
DEL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (n.2 copie)

Il sottoscritto

in qualità di : legale rapp.te richiedente altro (specif.)

dell'/della ente ditta

(nome ente, ditta)

sede legale / residenza

(via, numero civico, telefono, fax)

comunica

ai sensi dell'art. 14 del Regolamento acustico comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà lo spettacolo/manifestazione a carattere temporaneo:

e che il Responsabile è _____

con recapito telefonico _____



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia e si impegna a rispettare quanto indicato nel Regolamento Acustico Comunale (art. 14) e

allega

la seguente documentazione:

- programma dettagliato della/o manifestazione/spettacolo secondo quanto specificato nel Regolamento acustico comunale;
- planimetria dell'area individuata e della zona circostante secondo le specifiche del regolamento acustico comunale;
- valutazione di impatto acustico (art. 23 del Regolamento acustico comunale)
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo, regolazione delle emissioni sonore e adozione di accorgimenti per diminuire il disturbo;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



3. Altre Attività

per attività rumorose diverse da quelle indicate ai punti 1. e 2. del presente allegato, occorre depositare in Comune una istanza di autorizzazione ordinaria, sottoscritta dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), contenente i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;
- valutazione di impatto acustico (art. 23 del Regolamento acustico comunale).



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

Istanza ORDINARIA per attività temporanee rumorose

(art. 14 del Regolamento Acustico Comunale)

AL responsabile dell'Ufficio tecnico
DEL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (n.2 copie)

Il sottoscritto

in qualità di : legale rapp.te richiedente altro (specif.)

dell'/della ente ditta

(nome ente, ditta)

sede legale / residenza

(via, numero civico, telefono, fax)

comunica

ai sensi dell'art. 14 del Regolamento acustico comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività a carattere temporaneo:

e che il Responsabile è _____

con recapito telefonico _____



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia e si impegna a rispettare quanto indicato nel Regolamento acustico Comunale (art. 14) e

allega

la seguente documentazione:

- descrizione dettagliata dell'attività svolta secondo quanto specificato nel Regolamento acustico comunale;
- planimetria dell'area individuata e della zona circostante secondo le specifiche del regolamento acustico comunale;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo, regolazione delle emissioni sonore e adozione di accorgimenti per diminuire il disturbo;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività
- valutazione di impatto acustico (art. 23 del Regolamento acustico comunale)

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)



ALLEGATO D

CATEGORIE DI ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (D.P.R. 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.



29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.



ALLEGATO E

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici è una verifica della rispondenza progettuale a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5/12/97.

Tale documento deve contenere:

- 1) valutazione della distribuzione dei locali, anche in relazione alla destinazione d'uso, per valutare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 2) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, dell'isolamento al calpestio, e delle limitazioni del rumore idraulico ed impiantistico;
- 3) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97
- 4) stima dell'incertezza della previsione, anche in base alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi certificati.

Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

È facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.



ALLEGATO F

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORISTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1 LETTERA E, DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

PREMESSE

Il presente allegato disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, ai sensi ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera E, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La **normativa** attualmente in vigore in materia acustica viene sottoelencata.

Legge n. 447/95 – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*

D.P.C.M. 14/11/1997 – *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*

D.M. 16/03/1998 – *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*

L.R. n. 52 del 20/10/2000 – *“Disposizione per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*

D.P.R. n. 304 del 03/04/2001 – *“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della Legge n. 447/95”*

D.C.C. 27 giugno 2018 n. 19 - *“Approvazione dell'adeguamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 52 del 20.10.2000.”*

ART. 1 – ORARI DI APERTURA

Gli impianti in oggetto potranno svolgere le loro attività dal lunedì alla domenica.

Tutte le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova devono essere svolte nelle fasce orarie comprese dalle ore 9:00 alle ore 18:30 con un'ora di pausa da effettuarsi tra le ore 12:00 e le ore 14:00.

Possono essere consentite deroghe per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare fino alle ore 22:00, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2 del presente Allegato F.

Possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche per un limite massimo di sei giorni nell'anno solare fino alle ore 23:00, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2 del presente Allegato F.

Per gli autodromi esistenti alla data della pubblicazione del D.P.R. 304 del 03/04/2001, possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.



ART. 2 – LIMITI LIVELLI DI RUMORE

L'attività in pista dovrà essere svolta nel rispetto delle norme in tema di emissioni di rumore.

Dovrà essere installata sul sedime della pista, in posizione concordata con Arpa Piemonte, una catena fonometrica per registrare i valori dei livelli del rumore su intervalli di 15 minuti. Tale catena di misura deve essere mantenuta in perfetto stato di funzionamento, tarata con calibratore di Classe 1 ogni sei mesi (e registrata su apposito supporto informatico e/o cartaceo).

La raccolta dei dati di livello equivalente di rumore (L_{Aeq} , dei livelli statistici L_N e per bande di frequenze) dovrà essere fatta, per tutto l'anno, ogni 15 minuti, H 24 e 7 giorni su 7 in tutte le stagioni di funzionamento della pista e la relativa trasmissione, con cadenza settimanale dovrà essere trasmessa all'Organo di Vigilanza (Arpa Piemonte) tramite condivisione dei file elaborati via mail oppure su cartella in cloud o tramite app dedicata secondo le indicazioni previste all'art. 2bis.

I limiti di emissione rumorosa che dovranno essere rispettati, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 304/2001, con riferimento agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, sono i seguenti:

tra le 06.00 e le 09.00	60	dB(A) di L_{Aeq} (15')
tra le 09.00 e le 18.30	70	dB(A) di L_{Aeq} (15')
tra le 18.30 e le 22.00	60	dB(A) di L_{Aeq} (15')
tra le 22.00 e le 06.00	50	dB(A) di L_{Aeq} (15')

Per i nuovi autodromi dovranno essere rispettati, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 304/2001, i seguenti limiti di emissione rumorosa :

tra le 06.00 e le 22.00	70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno
tra le 22.00 e le 06.00	60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno

I limiti di emissione rumorosa che dovranno essere rispettati per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche per un limite massimo di sei giorni nell'anno solare fino alle ore 23:00 sono i seguenti:

tra le 09.00 e le 18.30	70	dB(A) di L_{Aeq} (15')
tra le 18.30 e le 23.00	65	dB(A) di L_{Aeq} (15')

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 304/2001 l'installazione di sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture è un obbligo del gestore della pista e per tutte le attività sportive e non.

L'Ente preposto alla verifica dell'invio della documentazione e alla completezza dei suoi contenuti è l'Arpa Piemonte.



ART. 2bis – CARATTERISTICHE DATI TRASMESSI

I dati trasmessi, con cadenza settimanale, dovranno, sulla base delle richieste degli organi di controllo, riportare i seguenti parametri:

- livelli giornalieri (L_{Aeq} , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95}),
- Livelli L_{den} giornalieri (L_{day} , L_{eve} , L_{night}),
- Nel caso in cui i valori di L_{den} di cui sopra eccedano i valori giornalieri di:

Periodo	L_{DEN}	L_{DAY}	$L_{EVENING}$	L_{NIGHT}
Feriale	55.0 dB	57.0 dB	54.0 dB	47.0 dB
Festivo/prefestivo	58.0 dB	63.0 dB	57.0 dB	47.0 dB

Dovrà essere prodotta una time history (grafico e/o tabella) del periodo di riferimento con $\Delta T = 15$ minuti, confrontandoli con i limiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

La time history delle eccedenze con campioni di 15 minuti (ΔT) deve essere riferibile temporalmente agli orari assoluti della giornata.

Il file *nww dovrà essere conservato per 60 giorni e messo a disposizione dell'Agenzia in originale in caso di richiesta esplicita.

DATA	Indice di disponibilità	Indice di validità	Numero superiori orari (15')	Limite giornaliero	L_{Aeq} (07-23)	Deroghe eventi eccezionali
Lunedì	Id	V	0	55.0	57.0	Sì
Martedì		S	0	55.0	57.0	no
Mercoledì		NV	0	55.0	57.0	
Giovedì			0	55.0	57.0	
venerdì			0	55.0	57.0	
Sabato			1	58.0	63.0	
Domenica			2	58.0	63.0	

Indice di disponibilità	Indice di validità
Id<70%	V= Valora Valido
70%≤Id≤97%	S= Valore ricavato (surrogato)
Id>98%	NV= Non Valido

ART. 3 – MODALITA' DI RICHIESTA DELLE DEROGHE

Vista la prevista la possibilità di richiedere nell'anno solare deroghe fino ad un massimo di n. 6 giorni per attività motoristiche relative all'organizzazione di gare di interesse regionale/nazionale/internazionale, che prevedano livelli di rumore nel rispetto nel rispetto dei limiti di cui all'art.2 del presente Allegato F si specifica che la richiesta delle 6 deroghe dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno e ogni eventuale successiva modifica al programma dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di preavviso agli organi competenti. Ogni singola deroga può essere usufruita per una sola giornata di attività.



Per ogni altra tipologia di richiesta di deroga alla domanda dovrà essere allegata la relazione tecnica acustica, inoltrata alla PEC del Comune di Nizza Monferrato, almeno 30 giorni prima della manifestazione, che provvederà alla trasmissione agli Organi Competenti, per il necessario parere vincolante di competenza, ed al limitrofo Comune di Incisa Scapaccino.

ART. 4 – AMMONIMENTI E SANZIONI

In relazione al fatto che le sanzioni applicabili alla tipologia di attività motoristiche rientranti nella disciplina del D.P.R. 304/2001 sono quelle previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 così come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, si ritiene di precisare quanto segue:

1. Le violazioni al presente Allegato F e la mancata richiesta di deroga saranno punite sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 20.000 comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 così come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
2. La mancata acquisizione, conservazione e trasmissione dei dati acustici su richiesta degli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 304 del 03/04/2001, verrà sanzionata con una sanzione amministrativa da € 500 a € 20.000 come disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 304 del 03/04/2001 e dall'art. 10, comma 3 della L. 447/95, così come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. La sanzione può essere evitata previa la dimostrazione (adeguatamente documentata) della incolpevole mancata acquisizione e trasmissione dei dati.
3. La violazione di livelli di rumore e/o orari di svolgimento dell'attività saranno punite con sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 20.000 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 così come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.
5. Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio si rimanda a quanto già previsto dai seguenti articoli del presente regolamento:
 - Articolo 48 – Pagamento in misura ridotta
 - Articolo 49 – Modalità di ricorso
 - Articolo 50 – Rapporto all'Autorità competente – Ordinanza Ingiunzione



ALLEGATO G

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

DPCM 1/3/1991 - "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

LEGGE 26/10/1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

DM Ambiente 11/12/96 - "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

DPCM 18/9/97 - "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"

DPCM 14/11/97 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

DPCM 5/12/97 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

DM Ambiente 16/3/98 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

DPCM 31/3/98 - "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica"

DPR 18/11/98 n. 459 - "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

DPCM 16/4/99 n. 215 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

DM Ambiente 29/11/2000 - "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"

DPR 3/4/2001, n. 304 - "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"

DPR 30/3/2004, n.142 - "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447"

Circolare Ministro dell'Ambiente 6/9/2004 - "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"

D.lgs. 19/8/2005, n.194 - "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

D.P.R. 19/8/11, n. 227 - "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"



ALLEGATO H

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

D.G.R. 4/3/1996, n. 81-6591 - “Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 – Modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale”

L.R. 20/10/2000, n.52 – “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”

D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 - “ L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.”

D.D. 29/10/2002, n. 436 – cod. 22.4 - “Legge 447/95, art.2, commi 6 e 7. Nuova modellistica per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.”

D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 - “L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.”

D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762 - “L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”.

D.G.R. 11/7/2006, n. 30-3354 - “Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.”

D.G.R. 26/2/2007, n. 23-5376 – “Individuazione dell'Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d'azione di cui al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194.”

D.G.R. 7/4/2010, n. 7-13771 - “Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuove modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale di cui alla DGR n. 81-6591 del 4.3.96.”

D.G.R.27/06/12, n.24-4049 - “ Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.”

D.G.R. 15/12/2017, N. 56-6162 - “Modificazione della deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.”

D.D. 23/01/2018, n. 19 – “Legge 447/1995. D.lgs. 42/2017, art. 21, comma 5. Modello istanza di inserimento dei tecnici già riconosciuti nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.”

D.D. 4/06/2018, n. 202 – “Legge 26 ottobre 1995 n. 447; Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Nuova modulistica per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.”



APPENDICE

Tabella A valori limite assoluti – artt. 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
	Periodo diurno	Periodo notturno	Periodo diurno	Periodo notturno
	06.0-22.00	22.00-06.00	06.0-22.00	22.00-06.00
I – Aree protette	45	35	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III – Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Tabella B: valori limite differenziali – art. 4, D.P.C.M. 14/11/97

Periodo diurno (06.00 – 22.00)	5 dB(A)
Periodo notturno (22.00 – 06.00)	3 dB(A)

Differenza tra il livello di rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti esistenti ed il livello di rumore residuo rilevato in seguito all'esclusione della specifica sorgente disturbante.



Tabella C: valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi (Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97)

Categoria ambiente abitativo	Parametri				
	R'w (*)	D2m,nT,w	L'n,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di RW riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

La tabella fa riferimento alla classificazione degli ambienti abitativi di cui all'art. 2 e Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97:

categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili;

categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;

categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.



Tabella D: Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti ai sensi del D.P.R. n. 142/04

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere	-	30	50	40	65	55
F locale	-	30	50	40	65	55

(*) per le scuole vale il solo limite diurno.



Tabella E: Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione ai sensi del D.P.R. n. 142/04

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 05/11/01- Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A autostrada	-	250	50	40	65	55
B extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere	-	30	50	40	65	55
F locale	-	30	50	40	65	55

(*) per le scuole vale il solo limite diurno.



Tabella F: Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario ai sensi del D.P.R. 459/98

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

(*) per le scuole vale il solo limite diurno.